



Ordine Assistenti Sociali della Regione Campania
Via Amerigo Vespucci n° 9 - 80142 - NAPOLI

Prot. 1547

Napoli, 15/03/2013

Avviso agli Iscritti

Art. 5 del D.P.R. 137/2012.

Obbligo di Assicurazione

- 1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.*
- 2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.*
- 3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia, decorsi i dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto*

In seguito ai numerosi quesiti che molti Iscritti fanno pervenire al Consiglio Regionale dell'Ordine è stato domandato il parere al consulente legale avv. Attilio Davide che sinteticamente si rappresenta per opportuna e necessaria conoscenza:

1. l'art.5 del D.P.R. 137/2012 impone ai soggetti iscritti in Albi professionali di stipulare un'idonea assicurazione per gli eventuali danni derivanti ai clienti dall'esercizio dell'attività professionale.

L'obbligo riguarda tutti i professionisti iscritti, atteso che con l'iscrizione essi sono autorizzati all'esercizio dell'attività, anche se poi di fatto non l'esercitano.



Ordine Assistenti Sociali della Regione Campania
Via Amerigo Vespucci n° 9 - 80142 - NAPOLI

2. l'assicurazione è obbligatoria per il solo fatto dell'iscrizione all'Albo e prescinde dall'eventuale disoccupazione o inoccupazione dell'interessato.

Essa, infatti, copre l'attività professionale, che può essere esercitata indipendentemente dalla sussistenza in capo all'interessato di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

3. ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 137/2012, il singolo professionista è tenuto a stipulare l'assicurazione e può farlo *“anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai Consigli nazionali e dagli enti previdenziali”*

Quindi ciascun iscritto all'Albo può rivolgersi al proprio assicuratore o, se lo preferisce, aderire a convenzioni collettive che il Consiglio Nazionale dell'Ordine può promuovere e stipulare nell'interesse della categoria.

4. per quanto detto al precedente punto 3) è il Consiglio Nazionale che deve provvedere in relazione a convenzioni collettive, non quello Regionale.
5. il Consiglio Nazionale può fare (anzi deve) un bando pubblico per acquisire la migliore offerta possibile.

La convenzione collettiva stipulata dal Consiglio Nazionale all'esito della procedura riguarderà gli iscritti di tutti gli Ordini regionali.

Tanto si comunica e si resta a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.

Si precisa che, con nota prot. 1521 del 14/03/2013 è stata posta interrogazione al Consiglio Nazionale in merito alla convenzione collettiva negoziata come previsto dal su indicato art. 5 del DPR di cui trattasi.



Il Presidente

Dr.ssa Gerarda Molinaro